SENTENZA N. 334/2025

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi nn. **70942/PM e 73865/PM** del registro di segreteria, depositati rispettivamente in data 15/11/2017 e in data 15/3/2023 da (omissis), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Lippi (PEC andrealippi@ordineavvocatiroma.org) ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Roma via A. Baiamonti n. 4 giusta delega a margine del ricorso, rispettivamente contro il decreto n. 130 del 25/6/2015 del Ministero della Difesa, negativo di trattamento pensionistico privilegiato perché ritenuta non classificabile l'infermità "note ansiose reattive e reattività ansiosa con note di labilità emotiva", e il decreto n. 1571 del 29/9/2022 di annullamento del suddetto decreto n. 130/2015 per vizio procedurale;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 30 ottobre 2025 soltanto il dott. Giuseppe Sarno in rappresentanza del resistente Ministero della Difesa -non comparso alcuno per parte ricorrente- che ha insistito per la reiezione del duplice gravame, come da memorie in atti e in considerazione del parere tecnico non favorevole rilasciato dal c.t.u.;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso n. 70942 il (OMISSIS), arruolato come militare di leva in data

20/1/1993 e collocato in congedo per fine ferma in data 23/1/1994, ha impugnato il decreto n. 130 del 25/6/2015 del Ministero della Difesa, negativo di trattamento pensionistico privilegiato perché ritenuta non classificabile l'infermità "note ansiose reattive e reattività ansiosa con note di labilità emotiva", esprimendo doglianza avverso la mancata considerazione da parte dell'Amministrazione della Difesa, dell'effettiva entità, pur risultante dalla documentazione medica in atti ed ampiamente illustrata nella relazione CTP inviata alla Sezione il 29/9/2022, della patologia psichica contratta durante ed a causa del predetto servizio militare, che ad avviso della difesa del ricorrente dovrebbe correttamente ascriversi quanto meno ad ottava categoria tabella A dalla data della domanda (14/1/2008).

Nell'ambito di tale giudizio il Ministero della Difesa, nel trasmettere il fascicolo amministrativo del (OMISSIS) e nel costituirsi in giudizio, ha chiesto rinvio della trattazione della causa, onde consentire alla medesima Amministrazione di completare il procedimento di riesame della pratica pensionistica dell'odierno ricorrente, avviato a seguito dell'annullamento, con decreto n. 1571 del 29/9/2022, del provvedimento impugnato con l'interposto gravame, rimosso per rilevata sussistenza di vizio procedurale consistito nel conformarsi al verbale n. 756/2015 della CMO di Bari con cui si giudicava la patologia in controversia non ascrivibile a categoria di pensione tabellare, omettendo di richiedere, così violando gli artt. 164, 165 e 177 del DPR 1092/1973, il prescritto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, deputato a pronunciarsi sulla riconducibilità dell'insorgenza di infermità/lesioni ad attività e/o fatti di servizio. All'istanza di rinvio in parola, parte attrice ha aderito con nota a difesa trasmessa il 10/10/2022, in cui ha comunque rappresentato che *"Il nuovo decreto emesso in annullamento di quello oggi impugnato per un errore di diritto afflittivo del precedente è palesemente illegittimo,*

come fin da ora si denota con riserva di impugnazione e abbinamento al presente ricorso, perché emesso in spregio degli artt. 204 e ss del DPR 1092/73, così come specificati dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza in materia n. 208/2014".

Con ordinanza a verbale del 26/10/2022 l'istanza di rinvio avanzata dal Ministero della Difesa, cui ha aderito nei termini appena riportati la difesa di (omissis), è stata ritenuta meritevole di accoglimento –*"potendo un'avveduta decisione essere assunta nella presente sede giurisdizionale soltanto una volta completato l'iter procedimentale finalizzato al riesame in sede amministrativa della vicenda pensionistica oggetto del giudizio"*- con fissazione della nuova udienza di discussione del giudizio medesimo alla data del 9/6/2023. In vista di tale udienza, parte ricorrente ha segnalato di aver proposto gravame, iscritto al n. 73865/PM del registro di segreteria, avverso il decreto n. 1571/2022 emesso dal Ministero della Difesa in sostituzione per revoca del provvedimento impugnato con il ricorso iscritto al ruolo dell'odierna udienza, facendo pertanto istanza di trattazione del giudizio n. 70942/PM in abbinamento al giudizio n. 73865/PM, in quanto *"i ricorsi trattano della medesima persona nonché vertono su medesima materia del contendere (riconoscimento PPO) ed anzi, la decisione del secondo ricorso (in termini cronologici) assume caratteri di pregiudizialità rispetto al primo"*.

Tale istanza di trattazione congiunta è stata ritenuta meritevole di accoglimento, *"considerando la connessione soggettiva ed oggettiva ed i motivi di pregiudizialità, nonché per evidenti ragioni di economia processuale, essendo altresì unico il necessario fascicolo amministrativo utile per entrambi"*, con fissazione dell'udienza di discussione di entrambi i giudizi alla data del 20/9/2023, con ordinanza a verbale del 9/6/2023, in cui si è altresì osservato che la trattazione congiunta dei due suindicati giudizi si appalesa ancor più rispondente a ragioni di opportunità e di

economia processuale, in considerazione della circostanza che in data 8/6/2023 il Ministero della Difesa ha trasmesso alla Sezione il decreto n. 794 del 29/5/2023 con cui è stata, infine, respinta la domanda pensionistica presentata dal (OMISSIS) il 14/1/2008 per l'infermità "note ansiose reattive - reattività ansiosa con note di labilità emotiva" [già rigettata con il decreto n. 130/2015 impugnato con il ricorso n. 70942/PM, poi annullato in sede di autotutela con decreto n. 1571 del 29/9/2022 ai sensi dell'art. 21/octies comma 1 L. n. 241/1990 (ovvero sul solo presupposto della ascrizione a nessuna categoria di pensione dell'infermità, in assenza di pronuncia sulla sussistenza del nesso causale tra il servizio di leva prestato e l'affezione denunciata)], producendo altresì note a difesa con le quali si argomenta sulla legittimità della determinazione assunta in sede amministrativa, nuovamente colpita dalle doglianze di parte attrice.

Il ricorso n. 73865 è stato specificamente rivolto avverso il decreto n. 1571/2022 di rimozione del precedente decreto n. 130/2015 per *"errore di diritto"*; nel gravame, richiamando le disposizioni degli artt. 203 e 204 DPR 1092/1973 nonché 52 L. 88/1989 e ricordando le sentenze n. 208/2014 della Corte Costituzionale e n. 639/2022 della Corte dei conti - 2^ Sez. d'Appello, si segnala l'illegittimità del ridetto decreto di rimozione e si chiede di *"dichiarare l'impossibilità di annullamento e/o modifica del DM definitivo di PPO n. 130 del 2015 per essere la revoca fondata su errore di diritto della Pubblica Amministrazione"*.

Con memoria difensiva pervenuta il 14/9/2023, l'Amministrazione della Difesa, previa dettagliata ricostruzione fattuale degli atti procedimentali attraverso i quali si è snodata la vicenda pensionistica dedotta nel presente, duplice, giudizio, ha contestato *funditus* la prospettazione attorea -con particolare riferimento a quella articolata nel ricorso n. 73865, rinviando per il ricorso n. 70942 a quanto già

precedentemente controdedotto- ribadendo la legittimità del proprio operato, rilevando che allo stato il decreto n. 794/2023 non risulta impugnato, chiedendo l'integrale rigetto della pretesa attorea nonché, qualora questo Giudice *"ritenesse di voler disporre CTU, […] che venga posto quesito sulla preliminare questione della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "note ansiose reattive – reattività ansiosa con note di labilità emotiva"*.

Pertanto, ai fini di giustizia e restando impregiudicato l'esito del giudizio sotto i profili sia di rito e sia di merito, con ordinanza n. 178/2023 pubblicata il 21/9/2023, stante la natura squisitamente tecnica della questione inerente sia la dipendenza dal servizio che l'ascrivibilità a categoria pensionistica dell'infermità psichica sofferta dal signor (OMISSIS), si è stabilito di acquisire il motivato parere del COLLEGIO MEDICO LEGALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA, SEZIONE SPECIALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI - ROMA, in ordine ai seguenti quesiti:

SE L'INFERMITÀ "NOTE ANSIOSE REATTIVE E REATTIVITÀ ANSIOSA CON NOTE DI LABILITÀ EMOTIVA" DI CUI AL VERBALE MOD. BL/B N. 756/2015 DELLA CMO DI BARI, POSSA RITENERSI DIPENDENTE DAL SERVIZIO MILITARE SVOLTO DA (OMISSIS), PRECISANDO, IN CASO POSITIVO LA CATEGORIA PENSIONISTICA DI ASCRIVIBILITA'.

In data 29/5/2025 è pervenuto alla Sezione il richiesto parere, nel quale il c.t.u. si è espresso valutando che *"la menomazione <Note ansiose reattive e reattività ansiosa con note di labilità emotiva> meglio esplicitata quale <Note ansiose reattive in associata labilità emotiva> non è dipendente da causa di servizio decadendo al riguardo la successiva ascrivibilità tabellare"*.

Il giudizio è stato trattenuto per la decisione mediante pubblicazione in data odierna del dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

A. L'articolata questione sottoposta allo scrutinio della Sezione, mediante l'impugnazione con i ricorsi nn. 70942/PM e 73865/PM -da riunire in rito per evidente reciproca connessione soggettiva e oggettiva- dei D.M. n. 130/2015 e n. 1571/2022 -entrambi di diniego di trattamento pensionistico privilegiato- riguardala dipendenza dal servizio svolto da (OMISSIS), arruolato come militare di leva in data 20/1/1993 e collocato in congedo per fine ferma in data 23/1/1994, della patologia psichica "NOTE ANSIOSE REATTIVE E REATTIVITÀ ANSIOSA CON NOTE DI LABILITÀ EMOTIVA" e, in caso positivo, ascrivibilità della stessa a categoria pensionistica.

B. Riguardo il quadro normativo di riferimento, va premesso che il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, all'art. 67, primo comma, stabilisce: "*Al militare le cui infermità e lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della Tabella annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione"*. L'art. 64, terzo comma, del medesimo D.P.R., statuisce che le infermità e lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.

C. Ciò posto, nel caso all'esame, stante la natura eminentemente tecnica dell'articolata questione oggetto di causa, è stato acquisito elaborato consulenziale del C.M.L. del Ministero della Difesa, Sezione Speciale presso la Corte dei conti, che ha esaminato l'ampia documentazione sanitaria e amministrativa in atti, di cui il c.t.u. dà ampio conto nel predetto elaborato peritale.

In atti risulta che Il ricorrente (OMISSIS), ex militare di leva arruolato il 20/1/1993 e collocato in congedo per fine ferma in data 23/1/1994, produsse istanza per

riconoscimento di causalità di servizio il 14/1/2008 per la patologia "Note ansiose reattive e reattività ansiosa con note di labilità emotiva". Per tale infermità afferente alla sfera psichica la CMO di Bari, con verbale BL/B n. 756 del 27/4/2015 giudicò la stessa, diagnosticata come "Note ansiose reattive situazionali non esimenti", non classificabile né ai fini indennitari né a quelli pensionistici. Con parere n. 89790/2022, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio -erroneamente non interpellato in precedenza- decretò la NON dipendenza da causa di servizio della precitata infermità, con la seguente motivazione:

"[…] consiste in un disturbo dell'umore associato ad ansia la cui eziologia è tutt'oggi sconosciuta, ma evidenziabile una determinante predisposizione costituzionale ed una frequente familiarità. Patogeneticamente deriva, in molti casi, da un'alterazione primitiva dei neurotrasmettitori aminici cerebrali. Clinicamente caratterizzata da una primitiva iperreattività a stimoli esogeni di diversa natura (ambientali, affettivi, emotivi), talvolta anche generici e a basso o nullo impatto psicotraumatico, talaltra, invece di tale oggettiva intensità da poter assurgere a concausa efficiente e determinante ai fini della manifestazione morbosa. Nel caso di specie non si rinvengono perché non invocate dall'interessato in istanza, non evidenziate dall'Amministrazione e non desumibile dalla documentazione sanitaria agli atti (in particolare nell'anamnesi del procedimento verbale della CMO di Bari citata in epigrafe), comprovate quanto oggettive situazioni ad eccezionale impatto psico-emotivo riconducibili al servizio prestato e talmente esorbitanti i disagi dell'ordinaria attività di istituto da risultare idonee per tipologia, intensità e durata a favorirne lo sviluppo, in quanto capaci di prevalere efficacemente sulle condizioni meiopragiche primitive del soggetto".

Dopo aver illustrato i criteri di riferimento da utilizzare per la validazione dell'allegato

nesso eziologico, il CML incaricato quale c.t.u. ha specificato che *"La valutazione del caso richiede due preliminari considerazioni. In primis l'entità della evocata menomazione, oggetto del presente procedimento, in secondo luogo l'efficacia causale del servizio prestato per la presentazione clinica della stessa.*

Il (OMISSIS) ha svolto regolare servizio militare nel corso dell'anno 1993 e già durante la prima fase dell'arruolamento aveva manifestato una sintomatologia di tipo ansioso su base reattiva. Per tale condizione fruì di un congruo periodo di temporanea non idoneità al servizio a seguito di ricovero avvenuto presso gli 00.MM. di Caserta e Chieti. Al termine della pausa dal servizio di leva trascorsa al proprio domicilio riuscì comunque a concludere regolarmente il servizio stesso. In epoca successiva, ossia a distanza di oltre 20 anni (inizio ferma 1993-convocazione CMO 2015) dalla data del congedo, il ricorrente ha presentato istanza di riconoscimento di dipendenza da causa servizio con richiesta di pensione privilegiata. Venne pertanto convocato dalla CMO di Bari in data 27 aprile 2015 ed il giudizio diagnostico venne modulato di modo che si possa affermare che vennero riscontrati blandi segni (note) di una sfumata sintomatologia, decisamente impossibile da correlare al vissuto in ambito militare e la diagnosi formulata: <note ansiose e reattive situazionali in atto non esimenti> previde correttamente una NON CLASSIFICA di modo che la stessa non venne ascritta ad alcuna utile categoria pensionistica. Il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio (CVCS), a riguardo della valutazione del nesso causale, rispetto al servizio militare prestato, non riconobbe la causalità stessa, per la mancanza di elementi oggettivi e qualificativi che giustificassero come, il periodo di leva, potesse essere responsabile dell'infermità successivamente sofferta dal ricorrente, mancando fra l'altro qualsivoglia tratto/evento alla documentazione esplorata che possa giustificare l'oggettività manifestatasi. E' evidente che da un punto di vista di ascrivibilità tabellare

l'infermità venne ritenuta di scarso rilievo clinico. Occorre poi discutere da un punto di vista eziopatogenetico, dovendosi attribuire il ruolo di causa efficiente e determinante all'attività espressa di modo che essa assuma dignità (momento sciogliente) utile a favorire/determinare il successivo sviluppo di un'infermità/menomazione. Quanto sopra attraverso una puntuale valutazione, nel pieno rispetto della criteriologia medico legale".

Nel chiarire poi la portata da attribuire a causa/concausa, il CML ha rilevato che esse *"devono prevedere il rispetto del criterio cronologico risultando a chi giudica, coerenza con l'evento successivo (malattia) e devono avere sufficiente forza qualitativa, quantitativa e modale tali da giustificarne l'insorgenza. È chiaro come nel presente caso sia cronologicamente, che quali/quantitativamente, il servizio non abbia potuto in alcun modo aver determinato lo sviluppo della sintomatologia ansiosa. Infatti, ciò significherebbe sostenere che un episodio occorso durante la vita militare (fra l'altro condotta fino alla naturale data del congedo) atteso in alcune figure particolarmente suscettibili visti i cambiamenti di abitudini, di compagnie e di vita, abbia posseduto valore deterministico coerente ma non tale da risultarne traccia sfumata a distanza di oltre 20 anni dallo stimolo irritativo. Appare ovvio che il criterio cronologico non possa ritenersi soddisfatto, anche perché dall'anno trascorso presso la destinazione di assolvimento degli obblighi di leva è trascorso più di un ventennio e trattandosi di una sindrome reattiva alla vita militare, come previsto in diagnosi, non può risultarne traccia una volta che la spina irritativa è stata rimossa. Lo stesso criterio quantitativo risulta essere insoddisfatto in quanto sin dalla prima diagnosi appare evidente (note) che trattasi di una lievissima forma di intolleranza psicologica e pertanto risulterebbero comunque esiti da NON CLASSIFICA. Va poi aggiunto (criterio qualitativo) che nella documentazione esaminata non risultano, per quanto*

riguarda il servizio svolto elementi circostanziali e determinanti che possano avere avuto concausalità valida ed efficiente nel determinismo di malattia. In conclusione, pertanto, non sono emersi utili elementi secondo la valutazione cronologica, qualitativa, quantitativa e modale per la definizione del nesso causale tra menomazione e servizio prestato"; di talché il C.M.L. ha conclusivamente espresso parere secondo cui *"la menomazione <Note ansiose reattive e reattività ansiosa con note di labilità emotiva> meglio esplicitata quale <Note ansiose reattive in associata labilità emotiva> non è dipendente da causa di servizio decadendo al riguardo la successiva ascrivibilità tabellare"*.

Le conclusioni medico-legali del C.M.L. vanno, ad avviso del Giudicante, integralmente condivise, perché solidamente supportate dalla capillare analisi degli atti di causa e da percorso argomentativo lucido e accurato; con la conseguenza che la prospettazione attorea, sintetizzata in precedenza, non risulta meritevole di adesione.

In particolare, non può condividersi il rilievo d'illegittimità del decreto n. 1571 del 29/9/2022, con cui è stato annullato il precedente decreto n. 130 del 25/6/2015 che ha respinto l'istanza pensionistica del (OMISSIS) del 14/1/2008 per non ascrivibilità a categoria di pensione dell'infermità psichica oggetto della medesima istanza, annullamento avvenuto ai sensi dell'art. 21/octies comma 1 L. n. 241/1990 (ovvero sul solo presupposto della ascrizione a nessuna categoria di pensione dell'infermità, in assenza di pronuncia sulla sussistenza del nesso causale tra il servizio di leva prestato e l'affezione denunciata). In primo luogo, sul punto, si rivela fuori bersaglio il riferimento di parte attrice agli artt. 203 e 204 del DPR 1092/1973, i quali disciplinano i casi e i presupposti della revoca e della modifica dei provvedimenti pensionistici, poiché nel caso in esame non si è in presenza di

revoca o di modifica di un precedente provvedimento, bensì se ne è disposto l'annullamento, a motivo della violazione degli "*artt. 165, 166 e 177 comma 1 del D.P.R. n.1092/1973 come sostituiti dagli artt. 6 e 11 del D.P.R. n. 461/2001 che dispongono a cura della Commissione Medica Ospedaliera territorialmente competente <… la diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva anche dell'esplicitazione eziopatogenica nonché del momento di conoscibilità della patologia e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio …> demandando, all'art.11, in via esclusiva al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio l'accertamento della riconducibilità dell'insorgenza di infermità/lesioni ad attività e/o fatti di servizio"* (cfr. parte motiva del decreto n. 1571/2022); laddove il decreto n. 130/2015 aveva erroneamente riconosciuto la dipendenza dal servizio della patologia sofferta dal Sig. (OMISSIS), così dando luogo a violazione dell'art.11 del D.P.R. n. 461/2001, stante l'assenza di pronuncia del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio in ordine alla sussistenza del nesso causale. Da ciò l'inutilità del richiamo, a sostegno della tesi attorea, della sentenza n. 639/2022 della 2^ Sez. d'Appello, che riguarda una fattispecie di rideterminazione *in peius* della pensione del ricorrente in violazione del prescritto termine di decadenza, situazione evidentemente in alcun modo sovrapponibile a quella dell'odierno ricorrente, visto che tra l'altro la mancanza in atti del parere C.V.C.S. prescritto *ex lege* era rilevabile *ictu oculi* e non poteva ingenerare nel destinatario alcun legittimo affidamento.

Del tutto inconferente, poi, il richiamo all'art. 52 L. 88/1989, che riguarda la disciplina della ripetizione delle somme indebitamente percepite in materia pensionistica, stabilendo che tali rate non sono soggette a recupero se l'errore è imputabile all'ente erogatore e non c'è stato dolo da parte del pensionato; infatti,

nel caso all'esame non vi è stata alcuna azione di recupero dell'Amministrazione avente ad oggetto somme indebitamente erogate a titolo pensionistico, né tanto meno vi è stata simile erogazione.

A ciò deve aggiungersi, nel merito, che quanto suggestivamente osservato nella relazione consulenziale di parte, secondo cui il (OMISSIS) avrebbe contratto in correlazione al servizio di leva svolto 14 anni prima della presentazione dell'istanza pensionistica una patologia psichica diagnosticabile come "disturbo post-traumatico da stress cronico con sindrome nevrosica ansioso-depressiva associata", muove da premesse indimostrate; va rilevato, infatti, che in tale elaborato peritale si omette di chiarire quale sia l'evento traumatico verificatosi durante il ridetto servizio, all'(asserita) origine della patologia in questione; il che, chiaramente, impedisce di attribuire a tali interessanti osservazioni, qualsivoglia rilievo al fine probatorio ex art. 2697 c.c., di pacifica applicazione al giudizio pensionistico contabile.

Per quanto, quindi, accertato anche mediante apposito accertamento istruttorio, che ha permesso di acclarare l'insussistenza nel caso di specie dei requisiti prescritti dall'art. 67 DPR 1092/1973 ai fini della concessione del richiesto trattamento pensionistico privilegiato, i ricorsi si rivelano sforniti di giuridico fondamento e, in quanto tali, insuscettibili di accoglimento.

Gli approfondimenti istruttori, che si sono resi necessari ai fini della decisione sul merito della causa, giustificano, ad avviso del Giudice Monocratico, la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere

Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza o deduzione disattesa e reietta, RIUNITI IN RITO i ricorsi nn. 70942/PM e 73865/PM, li RESPINGE e COMPENSA le spese di lite.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 30 ottobre 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO (Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 03.11.2025

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)